



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Prot.

Livorno, 30 ottobre 2018

al Banco di Sardegna
alla Cassa di Risparmio di Volterra spa
al Banco di Credito cooperativo di Castagneto Carducci
all'Ordine degli Avvocati
all'Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili
al Consiglio notarile

e p.c.
alla cancelleria fallimentare
alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari

Oggetto: modalità operative per il prelievo di somme dai conti intestati alle procedure esecutive immobiliari e concorsuali

Comunico che **dal 5 novembre** diventeranno operative le nuove modalità, concordate con i giudici dell'esecuzione e con i giudici delegati delle procedure concorsuali, per il prelievo di somme da parte dei professionisti delegati, curatori, commissari giudiziali e liquidatori.

La **cancelleria delle esecuzioni immobiliari** invierà alla banca presso la quale è intestato il conto della procedura, i provvedimenti di autorizzazione al prelievo, quando sono di importo superiore a € 500,00 (e indipendentemente dal beneficiario).

Per il prelievo di somme pari o inferiori a € 500,00, il professionista delegato è autorizzato ad operare autonomamente sul conto, a norma dell'art. 591bis, quarto comma, cpc e, quindi, la cancelleria **non dovrà inviare** il provvedimento autorizzativo del giudice dell'esecuzione.

Invece, la **cancelleria fallimentare** trasmetterà alla banca presso la quale è intestato il conto della procedura, tutti i provvedimenti di autorizzazione al prelievo, indipendentemente dall'importo (perché l'art. 34, quarto comma, LF richiede sempre l'autorizzazione del GD).

Per le procedure nelle quali i conti bancari sono stati aperti presso banche diverse da quelle con le quali esiste una convenzione (e cioè: Banco di Sardegna, Cassa di risparmio di Volterra e Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci), la cancelleria continuerà a stampare il provvedimento autorizzativo, a certificarne la conformità rispetto al provvedimento digitale e a consegnarlo al curatore.

Il giudice dell'esecuzione o il giudice delegato valuterà, di volta in volta, se sia opportuno - nell'esercizio del potere-dovere di vigilanza - prescrivere al professionista delegato,

curatore, commissario o liquidatore di estinguere il conto e trasferirlo presso una delle tre banche suddette.

Entrambe le cancellerie utilizzeranno, per l'invio alle banche dei provvedimenti autorizzativi, il seguente indirizzo PEC: fallimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it.

Il provvedimento autorizzativo sarà inviato dalla cancelleria anche al professionista delegato, curatore, commissario o liquidatore, **per conoscenza**: in questo modo, il professionista saprà che può richiedere l'operazione di prelievo (da remoto o recandosi fisicamente presso la filiale).

Il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore indicheranno, nella istanza di autorizzazione a prelevare:

- la banca presso la quale è aperto il conto
- e il relativo IBAN.


Per quanto riguarda le **operazioni di vendita**, al fine di **agevolare le operazioni di restituzione delle cauzioni ai non aggiudicatari**, la banca su cui è versata la cauzione è autorizzata a restituire la somma **sul medesimo conto (desumibile dall'IBAN)** utilizzato per il versamento della cauzione.

La banca effettuerà questa operazione (c.d. "controbonifico") a seguito della semplice comunicazione da parte del professionista delegato o del curatore (o commissario giudiziale o liquidatore) che l'offerente "Tizio" non si è reso aggiudicatario della cauzione e della richiesta del medesimo professionista delegato o curatore (o commissario giudiziale o liquidatore) di restituire la cauzione sul medesimo conto da cui la somma è stata prelevata per versare la cauzione.

Sarà ovviamente restituito il medesimo importo versato a titolo di cauzione, detratte le competenze che alla banca eventualmente spettano per effettuare l'operazione di "controbonifico".

Cordialità

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)